



COMUNICATO UFFICIALE N. 1/L DEL 1° LUGLIO 2011

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

1/1

COPERTURE ASSICURATIVE STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

Si comunica che per l'annata sportiva 2011/2012 questa Lega ha rinnovato, le seguenti convenzioni assicurative:

1. assicurazione infortuni integrativa INAIL a favore degli Sportivi Professionisti;
2. assicurazione per la copertura del "rischio di morte per qualsiasi causa" a favore degli Sportivi Professionisti;
3. assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori;
4. assicurazione per la copertura dei Danni ai Pullman;
5. assicurazione Infortuni Patrimoniali;

1. Assicurazione Infortuni Integrativa Inail (Circolare N. 1)

Si ribadisce che, a seguito del disposto della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), questa copertura assicurativa non è obbligatoria.

Al fine di evitare duplicazioni di coperture e, quindi, di costi, questa Lega ha ritenuto di rendere disponibile per tutte le Società sportive interessate, anche per la prossima annualità sportiva, il modello di copertura assicurativa definita "integrativa dell'INAIL".

Questa impostazione colma le lacune più evidenti dell'INAIL rispetto alla legislazione previgente (Legge 91/81).

Fermi i livelli di somma assicurata, pari a € 103.291,00 per i casi di infortunio e malattia sia professionali che extraprofessionali; le garanzie assicurative sono così modulate:

- Infortuni extraprofessionali
 - Nessun indennizzo per invalidità inferiore o uguale al 5%
 - Riconoscimento della invalidità totale se le conseguenze dell'infortunio o della malattia è quella della incapacità specifica alla prosecuzione dell'attività calcistica;
- Infortuni professionali e "in itinere"
 - Franchigia assoluta del 10%: entro tale limite quale opera in maniera soddisfacente ed adeguata la copertura INAIL (liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno biologico in forma di capitale, secondo tabelle predeterminate);
 - Oltre il 10% di invalidità, la polizza opera normalmente.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, al giocatore infortunato – di età non superiore a 32 anni – dovesse risultare una incapacità parziale o totale all'esercizio dell'attività professionale specifica di calciatore, la Società liquiderà adottando i seguenti criteri:

- 100% del capitale assicurato per gli assicurati fino al 27° anno di età compreso;
 - 60 % del capitale assicurato per gli assicurati dal 28° al 29° anno di età compreso;
 - 40 % del capitale assicurato per gli assicurati dal 30° al 32° anno di età;
- in caso di invalidità che comporti una “Incapacità Permanente Totale” agli effetti specifici dell’attività professionale non si applicherà alcuna franchigia nel calcolare la liquidazione.

- Invalidità totale permanente da malattia – (solo abbandono per giocatori).

I premi da corrispondere sono i seguenti:

- € 380,00 per ciascun calciatore
- € 252,00 per ciascun tecnico, massaggiatore etc...

2. Assicurazione per la copertura del “Rischio di Morte per Qualsiasi Causa”
(Circolare N. 2)

Si ribadisce che, anche in riferimento a questa copertura, vale il principio della non obbligatorietà, a seguito della Legge n. 350/2003.

Si rammenta che, attraverso l’attivazione della polizza, vengono colmate le lacune della copertura INAIL (che tutela il solo rischio professionale ed “in itinere” e anche in tal caso non attraverso la corresponsione agli aventi diritto di un capitale, ma di una rendita variabile da € 11.500,00 ad un max di € 21.400,00).

La somma assicurata pro-capite dalla Convenzione stipulata dalla Lega è confermata in € 103.291,00

Allegata alla Circolare è disponibile la tabella dei premi di tariffa in funzione dell’età dell’assicurato.

La Lega, come di consueto, provvederà ad anticipare il premio per conto delle singole Società, per le due semestralità concordate con la Compagnia assicuratrice, provvedendo successivamente al conseguente addebito in capo a ciascuna Società.

3. Assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori
(Circolare n. 3)

La presente copertura è obbligatoria in forza di Accordo Sindacale. L’iscrizione a questa Convenzione è, pertanto, automatica.

4. Assicurazione per la copertura dei Danni ai Pullman
(Circolare n. 4)

Questa copertura è un “service” messo a disposizione delle singole Società da parte della Lega per la constatata impossibilità di reperire singolarmente analoga copertura sul mercato assicurativo.

Come per gli anni passati, la Lega anticiperà alla Società assicuratrice l’importo dovuto addebitando a ciascuna Società il rispettivo premio di competenza, pari a € 600,00.

5. Assicurazione Infortuni Patrimoniale

(Circolare n. 5)

Questa Convenzione è un “service” messo della Lega a disposizione delle singole Società, che possono liberamente avvalersene, se ritenuto d’interesse, prendendo autonomamente contatto con la Compagnia di assicurazioni convenzionata.

Publicato in Firenze il 1° Luglio 2011

IL SEGRETARIO
(Avv Sergio Capograssi)

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)